



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA  
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona Delle Site, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

ai sensi dell'art.12-bis l.n.3/2012

Il sig. Michele Omini e la sig.ra Nina Franceschina Arlotta, coniugi rispettivamente di anni 78 e 77, hanno presentato un piano del consumatore ai sensi degli artt.1 e ss l. 3/2012, proponendo il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti dei professionisti ed il pagamento nella misura del 17% dei restanti crediti in un arco temporale di anni quattro.

In particolare, la proposta prevede: a) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti dei professionisti entro un mese dalla data di omologazione del piano; b) il pagamento del credito di Biverbanca s.p.a nei seguenti termini: euro 6.626,14 entro un mese dalla data di omologazione del piano e il residuo mediante 47 rate mensili di importo pari a euro 805,20; c) il pagamento del credito di Fondomestic Banca s.p.a. nei seguenti termini: euro 20,27 entro un mese dalla data di omologazione del piano e il residuo mediante 47 rate mensili di importo pari a euro 2,47; d) il pagamento del credito di Consum.it MPS nei seguenti termini: euro 193,37 entro un mese dalla data di omologazione del piano e il residuo mediante 47 rate mensili di importo pari a euro 23,50. I debiti oggetto del piano risultano contratti in solido dai coniugi.

I ricorrenti, i quali intendono ripianare l'esposizione debitoria conservando il patrimonio immobiliare di cui sono comproprietari (abitazione e relative pertinenze e un terreno agricolo), hanno affermato di destinare al piano la somma di euro 20.000,00 (la quale verrà accreditata su un conto corrente dedicato alla procedura entro un mese dalla data di omologazione del piano), nonché la somma mensile di euro 840,00 (la quale verrà accreditata su un conto corrente dedicato alla procedura a decorrere dal primo mese successivo alla data di omologazione del piano), per un totale di mesi 47.

A seguito dei rilievi sollevati da questo Giudice, i ricorrenti hanno depositato un'integrazione al piano proposto e hanno sanato il difetto di rappresentanza tecnica, costituendosi con il patrocinio dell'avv. Paolo Criscione.

**1) L'ammissibilità del piano del consumatore "di gruppo"**

La domanda avanzata dai ricorrenti impone di affrontare, preliminarmente, la questione della configurabilità giuridica o meno di un piano del consumatore "di gruppo".

La riflessione cui è chiamato il Tribunale non può che muovere dagli approdi raggiunti dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di concordato preventivo di "gruppo", ossia di proposta concordataria che preveda l'impiego dell'attivo di un componente del gruppo per il pagamento di debiti di altro soggetto del medesimo gruppo.



Orbene, la giurisprudenza di merito, non ravvisando alcuna disposizione derogatrice dell'art. 2740 c.c. co. 1 c.c., ha escluso l'ammissibilità di tale forma di concordato.

In altri termini, poiché ai sensi dell'art. 2740 il debitore risponde con l'intero suo patrimonio delle obbligazioni assunte, il pagamento di debiti altrui determinerebbe una fuoriuscita dal patrimonio del debitore di una parte di attivo che verrebbe pertanto sottratta alla garanzia prevista dalla disposizione del codice civile citata (fa eccezione a tale regola il concordato con continuità, in cui la liquidazione di solo una parte dei beni è contemplata tra le ipotesi di deroga di cui all'art. 2740, co. 2, c.c. in ragione dell'esigenza di garantire la conservazione dell'impresa). (App. Roma, Sez. I, Sent., 19/03/2013; Cass. 20559/2015).

Nemmeno il concetto di vantaggio compensativo consentirebbe, nonostante una posizione minoritaria della dottrina espressasi in tal senso, di ritenere ammissibile la confusione di attivi tra patrimoni dei diversi componenti del gruppo, trattandosi di istituto che opera essenzialmente sul piano dell'individuazione del danno e, quindi, in definitiva, sotto un profilo strettamente economico, e non sul piano dell'autonomia patrimoniale di ciascun componente del gruppo che resta inalterata (App. Roma, Sez. I, Sent., 19/03/2013).

La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 19014/2017) ha escluso che possa persino discorrersi di concordato di gruppo allorquando tra le società non sussista alcun rapporto di eterodirezione o coordinamento ed ha evidenziato come una forma di consolidamento procedurale sia al momento la soluzione proposta nel progetto di riforma organica della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, culminato nello schema di disegno di legge recentemente approvato dal Parlamento, nei soli casi previsti dagli artt. 2479 e 2545 *septies* c.c., ferma comunque la necessità di salvaguardare l'autonomia patrimoniale delle singole società e con essa i diritti dei creditori sul patrimonio di ogni singola società del gruppo, evitando ogni confusione.

Trasponendo, nei limiti di compatibilità di *ratio* e disciplina, i principi summenzionati alla procedura di sovraindebitamento in esame, pare potersi affermare che, sebbene la l. 3/2012 nulla disponga espressamente sul punto, non vi siano valide ragioni per escludere *tout court* l'ammissibilità del piano proposta da un gruppo di consumatori.

Tuttavia, partendo dalle considerazioni svolte dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente in materia di concordato preventivo e tenuto conto delle peculiarità della procedura di sovraindebitamento, si ritiene che la proponibilità del piano di gruppo sia soggetta alle seguenti condizioni:

1. tutti i componenti del gruppo devono rivestire la qualità di consumatore (nella relazione illustrativa al d.l. 179/2012 si precisa che "*in presenza di masse debitore composite il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi*") e deve essere rispettata la regola della competenza territoriale per ciascun componente;
2. il piano deve necessariamente distinguere le masse attive e passive di ciascun consumatore;
3. il piano non può comportare, per ciascun componente del gruppo, l'aumento delle poste passive, al di là delle spese di procedura.

L'autonomia dei patrimoni dei singoli componenti del gruppo e l'assenza di qualunque disciplina che consenta di affermare l'autonomia patrimoniale dell'aggregato di consumatori impone la necessità di tenere ferma la distinzione tra le masse attive e passive di ciascun componente, dovendosi escludere qualsiasi ipotesi di *substantive consolidation* (formazione di un unico patrimonio rispetto al quale concorrono indistintamente tutti i creditori delle diverse componenti del gruppo, prevista in altri ordinamenti giuridici). La connessione tra



piani, giustificata dall'art. 8, non può pertanto che operare che in chiave squisitamente procedimentale. Trattandosi di mera connessione procedimentale, tutte le valutazioni in ordine ai requisiti soggettivi, alla competenza territoriale del Tribunale adito, alla meritevolezza, alla convenienza economica e all'“inadempimento” dovranno essere parametrize alla situazione patrimoniale di ciascun componente del gruppo, non potendo operare la regola *simul stabunt simul cadent*.

Ancora, stante il disposto dell'art.2740 c.c., deve escludersi che la libertà di contenuto del piano, prevista dall'art. 8, consenta al debitore di destinare una parte del proprio attivo al pagamento di debiti altrui, pena la violazione delle regole dell'autonomia dei patrimoni e della cristallizzazione dei debiti, regole immanenti in ogni procedura concorsuale e comunque desumibili sotto il profilo sistematico nelle disposizioni della l. 3/2012. La natura concorsuale della procedura si desume infatti dal coinvolgimento nel piano di tutti i creditori sia sotto il profilo della partecipazione procedimentale (artt. 9, co. 2, 12 *bis* co. 1), sia sotto il profilo degli effetti (art. 12 *ter*, co. 1 e 2). La disposizione per cui l'aumento doloso o gravemente colposo del passivo rappresenta causa di cessazione degli effetti del piano ai sensi dell'art. 14 *bis* co. 2 costituisce corollario della citata regola di cristallizzazione del passivo.

Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non si rilevano profili di inammissibilità della proposta di piano, la quale opera una distinzione delle masse attive e passive riferibili a ciascun coniuge.

## **2) I requisiti di cui agli artt.6 e 7 L.n.3/2012**

La proposta formulata dagli istanti è ammissibile, atteso che:

- a) ciascun debitore ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e, dunque, è identificabile come consumatore;
- b) i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.n.3/2012;
- c) nessuno dei ricorrenti ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della L.n.3/2012;
- d) nessuno dei ricorrenti ha subito, per cause al medesimo imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L.n.3/2012;
- e) entrambi i ricorrenti hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- f) i debitori versano in stato di sovraindebitamento: la posizione debitoria ammonta a complessivi euro 283.156,06, di cui, in particolare, euro 261.592,76 derivante da fidejussioni rilasciate a garanzie del credito di Biverbanca s.p.a. per mutui ipotecari stipulati dalla figlia, Ivana Omini, e dal di lei coniuge, Maurizio Gualtieri; di converso, il patrimonio è così composto: immobili in comproprietà per un valore di euro 170.000,00 (stima effettuata dal perito incaricato dall'OCC); due autovetture di proprietà del sig. Omini, una destinata alla rottamazione e l'altra dedicata alla mobilità di persone disabili; trattamenti pensionistici (il sig. Omini è titolare di pensione erogata dall'INPS e di pensione erogata dall'Office National des Pensions - Tour du Midi - Belgio, per un importo mensile complessivo di euro 1.243,44; la sig.ra Arlotta è, invece, titolare di una pensione di invalidità erogata dall'INPS per un importo mensile di euro 877,00 circa, nonché di una pensione estera erogata dalla Cassa Svizzera di Compensazione per un importo mensile di circa euro 69,00); è, quindi, evidente la



situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte da ciascun debitore e il patrimonio di ognuno di essi prontamente liquidabile per farvi fronte.

### **3) Il giudizio sulla “meritevolezza” dei consumatori**

La meritevolezza del consumatore assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano rispetto ai restanti rimedi previsti dalla L. n. 3 del 2012, ossia l'accordo con i creditori (artt. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14 ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione sulla meritevolezza.

L'art.12-bis subordina l'omologazione del piano del consumatore ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze: 1) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La *ratio* sottesa alla normativa di cui alla legge n.3/2012 è, quindi, quella di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento nelle quali un soggetto può incorrere a causa di eventi che prescindono dalla propria volontà, quali: malattie, perdite di lavoro, crisi familiari con conseguenti incrementi di oneri finanziari.

La figura soggettiva cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume; una figura vicina, cioè, a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso.

Ulteriormente esplicitando, può dirsi che la norma non assume a modello né un soggetto particolarmente avveduto e previdente, né un soggetto ingenuo, incapace di orientare le proprie scelte secondo criteri razionali (cfr. Trib. Cagliari, Ord. 11.05.2016).

La procedura dovrebbe garantire al debitore-consumatore (il quale non è soggetto al rischio d'impresa e all'alea del mercato, ma solamente alla conseguenze delle proprie scelte di vita) di recuperare la propria situazione patrimoniale e di consentirgli un nuovo inizio, senza che il proprio patrimonio rimanga ancorato ad una situazione divenuta ingestibile e non risolvibile con l'ausilio dei tradizionali strumenti dell'autonomia privata.

In altri termini, sulla scorta del dato legislativo, può dirsi che solo al debitore meritevole può essere concesso l'effetto esdebitatorio, mentre la via percorribile dal debitore sovraindebitato non meritevole è solo l'esdebitazione tramite l'accordo con i creditori o la liquidazione dei beni.

Alla luce di quanto osservato al punto 1, la sussistenza di tale presupposto deve essere vagliata con riferimento a ciascun debitore.

Ebbene, passando all'esame del caso di specie, osserva questo Giudice che la relazione del professionista, dott.ssa Mazza, appare, sul punto, idonea ad escludere la negligenza di ciascun debitore nell'assumere debiti.

Nessuno dei coniugi risulta avere esposizioni debitorie nei confronti di Enti istituzionali e locali o compagnie assicurative, né per somministrazioni di energia elettrica, gas naturale e acqua.

Il passivo è costituito dal debito pari a euro 260.000,00, oltre interessi, nei confronti di Biverbanca s.p.a., derivante dalle fidejussioni rilasciate a garanzia del debito contratto dalla figlia, Ivana Omini, e dal genero, Maurizio Gualtieri, per la costruzione dell'immobile destinato a residenza della famiglia Gualtieri-Omini.



Tale debito era stato garantito sia con iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà dei coniugi Gualtieri-Omini, sia con le garanzie personali rilasciate, in solido tra loro, dagli odierni ricorrenti, genitori della sig.ra Ivana Omini, e dai sigg.ri Filippo Gualtieri e Natalina Mete, genitori di Maurizio Gualtieri.

Le ulteriori posizioni debitorie sono costituite da due finanziamenti, l'uno concesso da Findomestic Banca s.p.a. nel 2011 (euro 12.240,00 da rimborsare in 84 rate mensili, estinto in corso di procedimento) e l'altro concesso MPS Consum.it nel 2012 (euro 25.000,00 da rimborsare in 72 rate mensili). Trattasi di finanziamenti richiesti per avere a disposizione la liquidità necessaria per aiutare i figli in un momento di difficoltà finanziarie.

L'impegno assunto sottoscrivendo i finanziamenti *de quibus* risulta equilibrato rispetto alle possibilità economiche di ciascun coniuge (a fronte di un esborso mensile pari a euro 708,85 si registrano, infatti, entrante mensili complessivamente pari a euro 2.189,44 l'esborso) e ciò è confermato dalla regolarità dei pagamenti.

Lo squilibrio finanziario dei ricorrenti si è manifestato al momento dell'escussione da parte di Biverbanca s.p.a. delle fideiussioni prestate a garanzia del debito assunto dalla figlia e dal di lei coniuge.

L'inadempimento degli obbligati principali è stato determinato dalle vicende familiari che li hanno visti coinvolti. Il riferimento è, in particolare, alla crisi coniugale manifestatasi all'interno della famiglia Omini-Gualtieri, alla conseguente separazione personale dei coniugi, avvenuta nel 2013, e alla loro difficoltà di onorare il debito contratto. Costituisce fatto notorio l'impovertimento derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e dalla duplicazione delle spese ordinarie per far fronte ai bisogni essenziali della vita.

All'inadempimento degli obbligati principali ha, quindi, fatto seguito quello dei garanti, qui ricorrenti, a causa dello squilibrio patrimoniale venutosi a creare, la cui genesi, ad avviso di questo Giudice, non appare riconducibile a profili di negligenza dei ricorrenti nella condotta negoziale dagli stessi tenuta.

Dalla documentazione agli atti emerge, infatti, che i coniugi Omini-Arlotta hanno sempre regolarmente adempiuto alle obbligazioni dai medesimi contratte. Le fideiussioni a favore di Biverbanca s.p.a. sono state dai medesimi rilasciate facendo affidamento sulla solvibilità del nucleo familiare della figlia; solvibilità, come detto, venuta meno solo a seguito della crisi matrimoniale.

Deve, quindi, escludersi che i coniugi si siano costituiti garanti con la consapevolezza e volontà di non adempiere il debito.

#### **4) Conclusioni**

La relazione depositata dal professionista, soggetto terzo ed imparziale, include gli elementi richiesti dall'art. 9 co. 3 bis L. n. 3 del 2012 e le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici e pertanto ad esse si rinvia.

Il piano può, dunque, essere omologato nonostante l'opposizione di Biverbanca s.p.a..

La proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Il credito dell'ipotecario può plausibilmente essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria: infatti dalla stima depositata in atti e favorevolmente valutata dall'OCC, il valore degli immobili è stato stimato in euro 170.000,00. Orbene tenendo conto di tale valore, della circostanza che nelle procedure



esecutive il valore dell'offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che statisticamente si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive, il valore di euro 44.470,77 pagato al creditore ipotecario in ossequio del piano appare con ogni probabilità maggiore o pari rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva (tenuto conto anche delle spese della procedura esecutiva).

Deve aggiungersi che il credito dell'ipotecario è destinato a trovare soddisfazione anche nella procedura esecutiva iscritta al n.218/2015 R.G. Esec. del Tribunale di Novara ed avente ad oggetto gli immobili concessi in garanzia dagli obbligati principali.

Tali beni sono stati valutati dall'esperto stimatore in euro 235.000,00 e ad oggi non risulta effettuato alcun tentativo di vendita.

Quanto, infine, alle critiche mosse da Biverbanca s.p.a. alla stima degli immobili dei ricorrenti, si osserva che la valutazione è stata effettuata da un tecnico incaricato dall'OCC, soggetto terzo ed imparziale, e non già dai ricorrenti. Le osservazioni del creditore ipotecario non si reggono su alcuna perizia (né può attribuirsi valenza ai fini che qui interessano al valore indicato dall'esperto nella procedura esecutiva n.388/2016 ai soli fini del calcolo della propria parcella).

Infine, si osserva che la durata complessiva del piano, pari a 47 mesi, appare accettabile e ragionevole in considerazione della situazione personale e patrimoniale degli istanti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, così provvede:

- omologa il piano del consumatore, così come integrato in data 19.03.2018;
  - dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, mediante accrediti su un conto corrente dedicato alla procedura;
  - dispone che la dott.ssa Claudia Mazza vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandola di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 L. n. 3 del 2012;
  - dispone che il piano sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Novara;
  - stabilisce, in applicazione dell'art. 12 ter L. n. 3 del 2012, che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
  - manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e alla dott.ssa Claudia Mazza.
- Così deciso in Novara il 10.09.2018

Il Giudice  
*dott.ssa Simona Delle Site*

